

***Deliberazione di Consiglio provinciale  
n. 11 del 29/03/2022***

***Assemblea dei soci M&P  
del 08/04/2022***

***DISCIPLINARE DI ESERCIZIO***

***per lo svolgimento coordinato delle attività di verifica e controllo  
degli impianti termici ai sensi del DPR 74/2013 e della LR 19/2015***

TRA

l'Amministrazione Provinciale di Ancona (di seguito denominata "Provincia"), con sede in Strada di Passo Varano n. 19/A, Ancona - C.F. 00369930425 - nella persona della Dott.ssa Antonella Fuselli, Responsabile titolare di posizione organizzativa dell'Area Ambiente del Settore IV, autorizzata alla sottoscrizione con atto di Consiglio n. 11 del 29/03/2022;

E

la Società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A., con sede in via Terenzio Mamiani n. 76, Ancona (di seguito denominata "M&P"), - P.I. 02150990428 - nella persona del Dott. Erminio Copparo, in qualità di Amministratore unico e Rappresentante legale della società medesima, autorizzato alla sottoscrizione con delibera dell'Assemblea dei soci del 08/04/2022;

PREMESSA

VISTI i seguenti riferimenti normativi in materia di controlli e verifiche degli impianti termici degli edifici:

- a) Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- b) Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i.;
- c) D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e s.m.i.;
- d) L.R. Marche 20 aprile 2015, n. 19 e s.m.i.;

RILEVATO che:

- il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 ad oggetto: “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*”, che, in coerenza con la Direttiva 2010/31/UE, riordina la normativa in materia di controlli e ispezioni sugli impianti termici e ha introdotto numerose novità rispetto alla legislazione previgente;
- tali novità normative sono state recepite dalla Regione Marche con l'approvazione della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 ad oggetto: “*Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici*” (di seguito indicata L.R. 19/2015), abrogando la precedente L.R. n. 9/2008;

CONSIDERATO che la Regione Marche:

- con Decreto Dirigenziale n. 61/EFR del 4/6/2015 ha approvato i modelli previsti dagli articoli della L.R. 19/2015, alcuni dei quali successivamente sostituiti con Decreto Dirigenziale della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n. 125 del 1/10/2019, da utilizzare nell'ambito dell'esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici da parte dei soggetti coinvolti nelle varie fasi ed operazioni;
- con Decreto Dirigenziale della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n. 150 dell'8/11/2019 ha stabilito che il Catasto unico telematico regionale degli impianti termici (CURMIT) di cui all'art. 12 della L.R. 19/2015 fosse costituito sull'intero territorio regionale entro l'11 novembre 2019, secondo un calendario territorialmente differenziato, e che dalla sua entrata in vigore l'utilizzo dello stesso fosse obbligatorio per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti;
- con D.G.R. n. 312 del 9/3/2020 ha approvato i criteri e gli indirizzi per la corretta applicazione della legge regionale, in merito all'attività di informazione alla cittadinanza e di ispezioni sugli impianti termici, alla gestione di dati e documentazione e ad aspetti tecnico-operativi e procedurali;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 2 comma 1, della L.R. 19/2015, la Provincia, per il territorio di pertinenza, è autorità competente all'accertamento ed ispezione degli impianti termici di cui all'art. 9 del D.P.R. 74/2013, in un quadro di azioni volte a promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza all'utenza;
- ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 19/2015 l'autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare gli stessi ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'Allegato C del DPR 74/2013;

PRESO ATTO che, in materia di impianti termici, la Provincia ha precedentemente stipulato con M&P un accordo di partenariato pubblico ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 per il periodo dal 28/03/2017 al 31/12/2020;

RILEVATO che:

- la M&P, in ragione del favorevole apprezzamento del rapporto di collaborazione intercorso e degli ottimali risultati raggiunti nell'ambito dell'attività svolta in materia di impianti termici in esito al periodo di svolgimento del precedente accordo, ha accantonato in bilancio, a garanzia del completo adempimento delle funzioni esercitate e a copertura di eventuali disavanzi sia durante che dopo il termine del ciclo di durata dell'accordo, le residue somme derivanti dalla riscossione, in vigenza del precedente accordo, del contributo di natura extra tributaria denominato "*segno identificativo*" di cui all'art. 11 della L.R. 19/2015 e risultate eccedenti rispetto ai costi già sostenuti, il cui ammontare complessivo è riportato all'art. 11, comma 4, del presente Disciplinare di esercizio (di seguito denominato disciplinare)
- in data 30 dicembre 2020, con atto dirigenziale n. 1614/2020, è stata approvata da parte della Provincia la prosecuzione tecnica, della durata massima di 90 giorni dall'1/1/2021, delle attività in materia di impianti termici, per consentire alla società di riprendere le azioni programmate ed interrotte nel corso dell'anno 2020 a causa delle misure poste in essere per il contenimento della pandemia da COVID-19, nelle more di approvazione del nuovo dell'accordo di partenariato pubblico - pubblico ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;
- in data 26 marzo 2021, con atto dirigenziale n. 382/2021, è stata approvata da parte della Provincia l'ulteriore prosecuzione tecnica, a decorrere dal 01/04/2021 e termine ultimo il 30/06/2021, delle attività in materia di impianti termici affidate alla M&P, con la finalità di

addivenire alla formulazione di un nuovo accordo - e relativo disciplinare di esercizio – che tenesse positivamente conto della passata esperienza acquisita e che, attraverso l'approfondimento della materia in alcuni aspetti del testo in corso di esame, fosse il più possibile aderente alle esigenze operative di entrambi le parti, nell'ottica dell'erogazione di un servizio pubblico ancora più efficiente;

- che in data 11 agosto 2021, con atto dirigenziale n. 1072/2021, è stata approvata un'ulteriore prosecuzione tecnica, a decorrere dall'1/7/2021 e fino al 31/12/2021, nelle more del pronunciamento dell'ANAC richiesto con nota prov.le n. 25923 del 29/06/2021, come suggerito dall'atto consiliare n. 17 del 20/05/2021, che ha fatto proprie le indicazioni fornite dal Collegio dei Revisori dei Conti nel parere di cui al verbale n. 96/2021 del 14/05/2021;
- che in data 29 dicembre 2021, con atto dirigenziale n. 1831/2021, è stata approvata l'ultima prosecuzione tecnica fino al 31/03/2022, per il periodo quindi strettamente necessario per sottoporre al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale, organi rinnovati a seguito delle elezioni provinciali avvenute in data 18/12/2021 - previa espressione dell'Organo di revisione ex art. 239, lett. b), punto 3) del D.Lgs. n.267/2000 - un testo aggiornato rispetto a quanto precedentemente proposto nel corso del 2021;
- la somma complessivamente accantonata in bilancio da M&P per le annualità dal 2017 al 2020, decurtata della somma spesa nel periodo di prosecuzione tecnica dall'1/1/2021 sopra descritto - debitamente rendicontata - costituirà la dotazione finanziaria di cui la M&P si avvarrà nella fase di avvio delle attività oggetto del presente disciplinare, fino al suo completo utilizzo;
- dal 23 settembre 2019 è entrato in funzione, per la Provincia, il CURMIT e che da tale data la Regione riconosce all'autorità competente il 90% degli introiti derivanti dalla cessione del segno identificativo e trasferisce telematicamente la somma all'autorità competente per il tramite della piattaforma MPay;
- dall'1/1/2021 gli introiti derivanti dalla cessione del segno identificativo di cui sopra sono direttamente accertati ed incassati dalla Provincia, la quale, in virtù dell'Accordo di partenariato sopra citato, provvederà a ristorare M&P dei costi sostenuti in qualità di soggetto esecutore della Provincia;
- la M&P è attualmente soggetto esecutore anche per il Comune di Ancona, socio unico della società;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## CAPO I - NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. In forza della Deliberazione di Consiglio provinciale richiamata nelle premesse e del relativo Accordo di partenariato pubblico-pubblico ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, la M&P è soggetto esecutore ai sensi della L.R. 19/2015, affidatario delle funzioni di accertamento e di ispezione degli impianti termici e di quelle ad esse connesse, nei comuni del territorio provinciale fino a 40.000 abitanti, in cui Provincia è autorità competente.

2. Il presente disciplinare ha per oggetto lo svolgimento coordinato delle funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici di cui all'art. 9 del D.P.R. 74/2013, così come definito dall'art. 2 della normativa regionale, funzioni meglio dettagliate negli artt. nn. 6, 7, 8 e in parti di altri articoli ad essi connessi, della citata L.R. 19/2015. Dette funzioni ricomprendono altresì le campagne informative rivolte alla cittadinanza e le attività propedeutiche alle attività ispettive e di gestione dei

dati e della documentazione, secondo i criteri e gli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. 312 del 09/03/2020; impegna ed obbliga M&P, quale soggetto esecutore, responsabile delle modalità operative, delle condizioni e dei termini in appresso specificati.

## **Art. 2 - Documenti che regolano le attività**

Le attività saranno regolamentate dall'accordo di partenariato pubblico – pubblico sottoscritto, dal presente disciplinare, dalla vigente legislazione e dalle norme tecniche di riferimento applicabili alle attività in oggetto.

## **Art. 3 – Funzioni in capo al soggetto esecutore**

Con il presente disciplinare i seguenti compiti vengono affidati alla M&P, che li accetta e si impegna a svolgerli:

### **A. Attività di aggiornamento del catasto termico**

La M&P dovrà provvedere all'aggiornamento del catasto termico di cui all'art. 12 della L.R. 19/2015, sulla base delle seguenti attività, utilizzando idoneo software:

- Attività relative all'acquisizione/gestione della documentazione che i manutentori/installatori e i responsabili dell'impianto devono trasmettere al soggetto esecutore ai sensi della L.R. 19/2015;
- Attività di acquisizione, tramite software gestionale, della seguente documentazione redatta sui modelli predisposti ed approvati dalla Regione Marche, a cura dei manutentori/installatori: Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di manutenzione degli impianti (art. 7, DPR 74/2013 e art. 4, L.R. 19/2015), Dichiarazione per Avvenuta Manutenzione (art. 4, L.R. 19/2015) Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (art. 4, L.R. 19/2015);
- Attività di validazione dei nuovi impianti termici registrati;
- Attività di aggiornamento del database del CURMIT e acquisizione, controllo della corretta compilazione della seguente documentazione, redatta sui modelli regionali, a cura dei responsabili di impianto (art. 3 della LR 19/2015): Comunicazione di cambio nominativo responsabile dell'impianto, Comunicazione di nomina/cessazione Amministratore Condominio, Comunicazione di nomina/cessazione del Terzo Responsabile, Comunicazione di Sostituzione del Generatore di Calore, Dichiarazione di Avvenuto Adeguamento dell'impianto termico, Dichiarazione di Disattivazione dell'impianto termico;
- Attività di rettifica del portafoglio su CURMIT sia in incremento che in diminuzione, secondo le modalità stabilite dalla Regione Marche, in caso di errato caricamento sulla piattaforma MPay della somma per l'acquisto dei segni identificativi dovuto ad inesatta selezione dell'ente da parte del manutentore, ferma restando la titolarità della Provincia in ordine alle operazioni prettamente contabili di propria competenza (incasso o storno);
- Controllo documentale periodico per via informatica per individuare gli impianti per cui risultino:
  - criticità di tipo tecnico o altre anomalie;
  - mancata trasmissione di RCEE con segno identificativo.

### **B. Attività relative agli accertamenti ed alle ispezioni degli impianti termici (artt. 6, 7 e 8 della L.R. 19/2015)**

Il numero di ispezioni da eseguire nel corso di durata del presente disciplinare viene stabilito non inferiore al 2% degli impianti certificati nel territorio di competenza provinciale al 31/12/2022 (data presa come riferimento) in coerenza con i fondi disponibili, e comunque in misura non inferiore a quella che dovesse essere stabilita da leggi regionali o normative nazionali.

Inoltre, coordinandosi con le analoghe attività poste in campo dalla Regione Marche e ad integrazione delle stesse:

- C. Attività di informazione alla cittadinanza in merito agli adempimenti sugli impianti termici, anche mediante strumenti social, secondo le modalità e con i contenuti stabiliti al punto A), paragrafo I, Allegato A alla D.G.R. 312/2020;
- D. Attività di formazione dei manutentori, per il corretto utilizzo del CURMIT.

#### **Art. 4 - Impianti soggetti ad accertamento ed ispezioni**

1. Sono soggetti ad accertamenti ed ispezioni, come previsto dall'art. 9 del DPR 74/2013, gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10kW;
- b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 Kw.

2. Per gli impianti di potenza utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione.

3. Nella fase di accertamento dovranno essere espletati gli adempimenti indicati nell'art. 7, comma 2, lettere a), b), c) della L.R. 19/2015.

4. Le ispezioni dovranno essere programmate secondo i criteri e le priorità stabilite dall'art. 8, comma 1, della L.R. 19/2015 nonché dal comma 5 che segue.

5. I criteri per la pianificazione delle ispezioni sono quelli stabiliti al punto B), paragrafo I, Allegato A alla D.G.R. 312/2020. Pertanto, nell'organizzazione delle ispezioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. 19/2015, la M&P deve attenersi al seguente ordine indicato dalla Regione Marche:

- a) *esaurire i controlli su tutti gli impianti che, dall'accertamento documentale, evidenzino importanti criticità di tipo tecnico, partendo da quelle che comportano maggiore pericolosità, fino a quelle con pericolosità bassa;*
- b) *esaurire i controlli su tutti gli impianti per quali non risulti pervenuto alcun rapporto di controllo dell'efficienza energetica;*
- c) *esaurire i controlli su tutti gli impianti per i quali non risulti pervenuto l'ultimo rapporto di controllo dell'efficienza energetica.*

*Una volta effettuate tutte le predette ispezioni, si potrà proseguire con i controlli negli altri casi stabiliti dall'articolo 8, comma 1 della L.R. 19/2015.*

È in ogni caso ammessa la pianificazione per zone nel caso in cui il soggetto esecutore debba eseguire le ispezioni su scala provinciale o comunque su più comuni come previsto al punto B), paragrafo II, della D.G.R. 312/2020.

**6.** Le ispezioni sugli impianti si distinguono in:

- ispezioni senza addebito, che sono finanziate dai proventi della distribuzione del segno identificativo e nei limiti dei fondi disponibili;
- ispezioni in campo con addebito, nei casi previsti dall'art. 8, commi 7 e 9 della L.R. 19/2015, che sono a carico del responsabile dell'impianto, come previsto dalla L.R. 19/2015 nella misura indicata nell'allegato 6 della citata legge regionale, per le quali va richiesto all'utente il rimborso del costo dell'ispezione a favore di M&P.

## **Art. 5 - Attività di ispezione**

**1.** La M&P deve:

- assicurare lo svolgimento delle attività con personale proprio ovvero avvalendosi di professionalità esterne in possesso dei requisiti minimi, professionali e di indipendenza richiesti dall'Allegato C al DPR 74/2013 e s.m.i., come previsto dall'art. 9, comma 5, del medesimo DPR 74/2013;
- garantire che il personale utilizzato nelle ispezioni si attenga alle regole specificate nell'art. 8 della L.R. 19/2015 e che non si trovi nella condizione di essere stato direttamente o indirettamente partecipe ad una fase realizzativa e/o gestionale dell'impianto (progettazione, installazione, esercizio e manutenzione) sottoposto a controllo;
- comunicare o confermare alla Provincia i nominativi del personale impiegato nel servizio, corredando la comunicazione della copia della carta d'identità (ovvero di altro documento di riconoscimento idoneo) e di copia del tesserino di riconoscimento con fototessera in dotazione al personale in fase di ispezione, redatto e rilasciato secondo modalità concordate con la Provincia stessa. La M&P provvederà, altresì, alla tempestiva comunicazione scritta di ogni loro variazione.

**2.** Nell'osservare scrupolosamente le disposizioni previste al richiamato art. 8 della L.R. 19/2015 e le istruzioni approvate dalla Regione Marche, il personale ispettivo avrà l'obbligo di presentarsi munito del tesserino di riconoscimento in posizione ben visibile e, nella compilazione dei rapporti di prova, sarà tenuto a prestare particolare attenzione a quanto segue:

- le generalità della persona presente all'ispezione, sia essa il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico stesso che un suo delegato, devono essere effettivamente accertate attraverso la presa visione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- nel caso si riscontri che l'attuale responsabile dell'impianto è diverso da quello risultante sul CURMIT è necessario che sia acquisita l'informazione di quando tale variazione è intervenuta;
- correzioni sul rapporto di prova sono ammesse unicamente prima della sua chiusura e sottoscrizione da parte della persona presente all'ispezione, barrando quanto eventualmente erroneamente riportato e apponendo a margine la propria sigla;
- in caso vengano rilevate delle anomalie, vanno riportate con estrema cura le causali previste dal CURMIT.

3. In merito all'accertamento delle generalità di cui sopra, così come di ogni eventuale difformità di natura anagrafica riscontrata rispetto a quanto risultante dal CURMIT, la Provincia si riserva di fornire specifico modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, da far compilare e sottoscrivere a cura dell'ispettore incaricato alla persona presente all'ispezione, ad integrazione di quanto previsto dal modello del rapporto di prova, in cui potrà essere data debita attestazione di ogni circostanza nota in relazione alla verifica ispettiva in corso, così come di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione stessa viene resa.

4. La M&P si impegna ad assicurare lo svolgimento dell'attività di accertamento in senso conforme ai commi che precedono.

5. La M&P, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al personale impiegato per l'esecuzione delle ispezioni, anche se non direttamente dipendente dalla stessa, le disposizioni che regolano l'accesso presso civili abitazioni, nonché norme comportamentali consone alla delicatezza della funzione di ispezione, anche in relazione alla tutela dell'immagine della Provincia.

#### **Art. 6 - Compiti dell'ispettore, in presenza di violazioni di legge che determinano sanzioni**

1. Fermo restando quanto riportato al precedente articolo, qualora al termine della visita l'ispettore incaricato riscontri negatività passibili di essere sanzionate (ad esempio, nel caso in cui si incorra nelle circostanze di cui all'art. 8, commi 16, 20 e 23 della L.R. 19/2015), ne dà anche informazione verbale al soggetto presente (responsabile dell'impianto o suo eventuale delegato), avendo cura di specificare che ogni decisione in merito alla effettiva sanzionabilità del responsabile e al suo successivo iter è in capo alla Provincia.

2. La M&P, a sua volta, si impegna a far pervenire alla Provincia, entro il 15 ed il 31 di ogni mese gli originali cartacei dei rapporti di prova (copia per l'Ente) emessi rispettivamente dal 16 al 31 del mese precedente e dal 1° al 15 del mese in corso, rapporti prodotti dagli ispettori incaricati e chiusi con esito negativo che incorrano nei casi di cui sopra; qualora detto termine ricada in un giorno festivo/non lavorativo, esso s'intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. I rapporti in questione dovranno essere trasmessi in allegato a specifico elenco riportante il codice dell'impianto, il nominativo o la ragione sociale del trasgressore.

4. La M&P, consapevole che la correttezza delle informazioni riportate sul rapporto di prova è essenziale ai fini della regolarità del procedimento sanzionatorio in capo alla Provincia, è tenuta a verificare, prima della formale trasmissione, che i dati riportati nel CURMIT risultino allineati con le risultanze dei rapporti stessi, provvedendo diversamente in tal senso.

5. La Provincia potrà, in qualsiasi momento e anche in fase di accertamento della violazione, richiedere ulteriori informazioni in merito a singoli rapporti di prova pervenuti; inoltre, nel caso di inoltro alla Provincia di eventuali scritti difensivi da parte dell'utente sanzionato, esaminati i documenti inviati e gli argomenti ivi esposti, potrà richiedere a M&P le controdeduzioni, al fine di determinare la fondatezza dell'accertamento stesso. Le informazioni dovranno essere riscontrate entro 5 (cinque) giorni lavorativi, mentre le controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta.

6. La M&P esercita i propri poteri in merito alle attività di accertamento e di ispezione, conformemente alla legge e al presente disciplinare.

## **Art. 7 - Adempimenti a carico della Provincia**

1. La Provincia ha il compito di:

- controllare che le attività svolte dal soggetto esecutore siano espletate secondo i tempi e le modalità stabilite nel presente disciplinare;
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti le attività siano conformi alle norme del presente disciplinare;
- rimborsare al soggetto esecutore i costi sostenuti nel periodo di riferimento, dietro debita rendicontazione, secondo i tempi e le modalità stabilite nel presente disciplinare;
- in esito all'attività ispettiva posta in essere da M&P, irrogare e introitare le sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dalle norme regionali e nazionali (D. Lgs. 192/2005, DPR 74/2013 e L.R. 19/2015), e secondo le procedure indicate dalla legge n. 689/81, dalla L.R. n. 33/1998 e dal vigente regolamento provinciale sulle sanzioni amministrative;
- monitorare costantemente gli introiti ed i costi di gestione della funzione in capo al soggetto esecutore e all'autorità competente, al fine di valutare eventuali correzioni anche migliorative alle attività oggetto dell'accordo;
- operare in sinergia e trasmettere a M&P ogni informazione acquisita nelle attività di competenza, utile all'aggiornamento del CURMIT;
- aggiornare costantemente la sezione dedicata agli impianti termici del sito istituzionale dell'Ente.

2. Saranno escluse dai compiti le incombenze relative alla organizzazione, anche del lavoro, ed alla sorveglianza del personale che effettua le attività; incombenze che sono di esclusiva competenza e responsabilità di M&P.

## **Art. 8 - Adempimenti a carico della M&P**

1. La M&P ha i seguenti compiti:

- organizzare, programmare, coordinare e dirigere le attività indicate dalla legge di settore conformemente ai contenuti del presente disciplinare e delle eventuali richieste della Provincia;
- controllare che le attività siano espletate secondo i tempi e le modalità stabilite nel presente disciplinare;
- provvedere, in generale, a tutte le incombenze relative alla sorveglianza ed esecuzione delle attività, alla disciplina del personale ed al buon funzionamento delle attrezzature, di qualsiasi genere, in possesso della società per l'espletamento delle attività previste nel presente disciplinare;
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili siano conformi alle norme del presente disciplinare;
- relazionare le attività svolte e rendicontare i costi sostenuti nel periodo di riferimento, secondo i tempi e le modalità stabilite nel presente disciplinare;
- curare l'osservanza, direttamente o delegando persona di idonea capacità professionale, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni emanando disposizioni per l'attuazione delle attività in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano rispettate;



- adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica del personale, anche se esterno, con particolare riguardo ai lavoratori di prima esperienza curando, nel contempo, l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti alle attività di ispezione e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi e comunque nel periodo di validità dell'accordo.

2. In caso di anomalie o irregolarità degli impianti nei casi di cui all'art. 7, comma 2, e all'art. 8, commi 8 e 17 della L.R. 19/2015, la M&P dovrà trasmetterne tempestiva segnalazione al Comune interessato, e per conoscenza alla Provincia, al fine di adottare eventuali provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

### **Art. 9 - Responsabilità della M&P**

1. La M&P è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo prodotto dal personale nel corso dell'espletamento delle ispezioni, o per cause riconducibili allo stesso, che cagioni danni e/o infortuni a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni e/o infortuni.

2. Sarà cura ed impegno della Società assumere ogni iniziativa e/o provvedimento idoneo ad evitare danni ed infortuni.

3. La M&P esonera la Provincia da ogni responsabilità penale, civile ed amministrativa verso dipendenti ed operatori o chiunque altro, per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle operazioni di ispezione, qualunque ne sia la natura o la causa.

4. La M&P è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza o a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati risultanti dalle operazioni di ispezioni.

5. A garanzia di quanto sopra la M&P dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di copertura comunque non inferiore a 1.500.000,00 (unmilionececinquecentomila/00) Euro. Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa alla Provincia in data antecedente l'inizio delle ispezioni.

### **Art. 10 - Sorveglianza della Provincia**

1. La Provincia potrà esercitare la facoltà di sindacare l'operato tecnico della M&P anche non applicando o annullando gli effetti degli atti esibiti, qualora i dati forniti risultino manifestamente imprecisi e non veritieri.

2. La Provincia avrà la facoltà di eseguire, anche direttamente con propri mezzi e personale, in qualsiasi momento, tutte le prove ed i controlli che riterrà opportuni; inoltre la Provincia si riserva la facoltà di fare intervenire in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio anche attraverso esperti esterni appositamente incaricati, previa informazione ad M&P.

## **CAPO II – GESTIONE FINANZIARIA**

### **Art. 11 – Finanziamento delle attività**

1. Gli introiti derivanti dall'applicazione della L.R. 19/2015 sono destinati a coprire tutti i costi di gestione della legge regionale sostenuti dalle parti.

2. La M&P opererà in base alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia e derivanti dal contributo di natura extra tributaria denominato “*segno identificativo*”, di cui all'art. 11 della L.R. 19/2015. I segni identificativi sono acquistati direttamente dai manutentori mediante la piattaforma regionale MPay, che provvede quindi a trasferire le somme alla Provincia, decurtate della quota del 10%, che resta di competenza regionale.

3. Per il rimborso dei costi sostenuti nella gestione delle attività oggetto del presente disciplinare, in capo al soggetto esecutore, andranno utilizzate nella fase di avvio e fino all'importo complessivo corrispondente le somme accantonate da M&P nei bilanci di esercizio dal 2017 al 2020; le stesse coprono anche i costi sostenuti dalla società nel periodo di prosecuzione tecnica dall'1/1/2021 al 31/03/2022, così come disposto con le richiamate Determinazioni dirigenziali n. 1614/2020, n. 382/2021, n. 1072/2021 e n. 1831/2021.

4. Come accennato in premessa, la dotazione finanziaria di cui la M&P si avvarrà nella fase di avvio delle attività oggetto del presente disciplinare, fino al suo completo utilizzo, sarà costituita:

- dalle somme complessivamente accantonate in bilancio da M&P nel corso del precedente accordo di partenariato pubblico-pubblico, per le annualità dal 2017 al 2019, per un importo complessivo pari ad € 133.207,00;
- dalla somma derivante dall'esercizio 2020 pari ad € 191.969,00.

5. La Provincia prende atto della somma complessiva, di cui al comma 4 che precede, destinata anche al ristoro dei costi sostenuti per il periodo di prosecuzione tecnica, come esplicitato al comma 3.

6. Le Parti concordano che – nel corso degli incontri semestrali del Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione di cui all'art. 15 del presente disciplinare ovvero in quelli straordinari eventualmente richiesti da una delle Parti medesime ovvero congiuntamente da entrambe – potranno essere discusse e concordemente approvate proposte migliorative o di revisione, rispetto alle previsioni di spesa di cui all'art. 13, in senso coerente agli esiti del monitoraggio, svolto a cura della Provincia, delle effettive risorse finanziarie disponibili nel periodo di durata di accordo e dei costi complessivi di gestione della funzione di cui trattasi.

## **Art. 12 – Quantificazione dei costi in capo al soggetto esecutore**

1. La Provincia di Ancona, oltre ai costi direttamente sostenuti dalla stessa, in coerenza alla relazione giuridica di partenariato tra soggetti di promanazione pubblica, provvede, attingendo agli incassi provenienti dall'acquisto del “*segno identificativo*” da parte dei manutentori e degli installatori, al rimborso dei costi sostenuti da M&P per lo svolgimento delle attività previste dal presente disciplinare.

2. I costi e le modalità di rimborso degli stessi a M&P sono così distinti:

- 1) Costi direttamente attribuibili all'attività svolta da M&P per conto e sul territorio della Provincia di Ancona, rimborsabili al 100%;
- 2) Costi direttamente attribuibili all'attività svolta da M&P nell'ambito del settore aziendale degli “Impianti Termici”, rimborsabili in quota parte determinata sulla base dell'incidenza

percentuale del numero degli impianti del territorio della Provincia rispetto al totale degli impianti gestiti da M&P, così come annualmente rilevata al 31/12 di ogni anno;

- 3) Costi amministrativi e generali sostenuti da M&P; in tal caso sarà determinata la quota riferita al settore “*Impianti Termici*”, applicando il criterio del peso, in termini di potenziale fatturato, di tale settore rispetto agli altri settori aziendali, così individuato: somme derivanti dall’incasso del segno identificativo per il tramite della piattaforma regionale MPay per la quota di competenza della Provincia, per il periodo dall’1/1 al 31/12 dell’anno di riferimento, come rilevato attraverso le funzionalità di back office della piattaforma stessa. La quota così determinata sarà rimborsata in quota parte dalla Provincia applicando il medesimo criterio descritto al punto precedente n. 2).

3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si ritiene utile riportare la seguente descrizione in relazione alle tipologie di cui sopra:

- Rientrano nei costi del tipo 1): le ispezioni effettuate, i costi di spedizione di comunicazioni ai responsabili d’impianto, i costi di corrispondenza raccomandate e non a soggetti del territorio;
- Rientrano nei costi del tipo 2: i costi del personale impiegato nel settore impianti termici, la campagna informativa e di comunicazione, le linee telefoniche dedicate, le caselle di posta elettronica dedicate, il conto corrente dedicato, le indagini di *customer satisfaction*, i servizi direttamente connessi all’esecuzione del disciplinare nel territorio provinciale, la formazione del personale, gli altri costi connessi con il personale (visite mediche, buoni pasto, ecc.), gli strumenti elettronici e le attrezzature utilizzate, i contratti di manutenzione ed assistenza per le attrezzature utilizzate nel settore impianti termici, l’assicurazione RCT;
- Rientrano nei costi del tipo 3: tutti i costi del reparto amministrativo, ivi incluso il costo del personale, il costo degli organi di controllo (revisori e collegio sindacale), consulenza amministrativa, notarile, fiscale, legale e sicurezza del lavoro, il costo dell’organo amministrativo, i costi dei presidi covid, i costi per la iscrizione, la registrazione nei pubblici registri e le comunicazioni ai terzi, le utenze della sede aziendale di acqua e luce, le assicurazioni sulla sede aziendale e sui beni in uso agli uffici amministrativi, i software di gestione amministrativa, i relativi canoni di assistenza e manutenzione, le attrezzature in uso al reparto amministrativo ed i relativi contratti di assistenza e manutenzione, ecc.

### **Art. 13 – Rendicontazione a ristoro dei costi sostenuti e liquidazione**

1. La M&P, secondo le modalità di attribuzione di cui all’articolo che precede (ivi inclusa l’incidenza percentuale del numero degli impianti del territorio della Provincia), renderà tutti i costi sostenuti nei tempi stabiliti, come di seguito:

- a) la rendicontazione avverrà su base trimestrale per quanto riguarda i costi di cui all’articolo 12, comma 2, punti 1 e 2, fatta esclusione dell’incidenza percentuale del numero degli impianti del territorio della Provincia rispetto al totale degli impianti gestiti da M&P, che verrà calcolata a fine anno, prendendo in considerazione il dato rilevato dal CURMIT alla data del 31/12. Entro 60 giorni dalla chiusura del trimestre;
- b) la rendicontazione avverrà su base annuale, per quanto riguarda i costi di cui all’articolo 12, comma 2, punto 3. Entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di esercizio, all’interno del “*Rendiconto annuale dei costi sostenuti*”.

2. La Provincia provvederà al ristoro dei costi sostenuti, liquidando entro i primi 15 giorni lavorativi di ogni trimestre una somma forfettaria pari a 60.000 euro a partire dall'esaurimento della dotazione finanziaria utilizzabile dalla M&P di cui all'art. 11, comma 4, del presente disciplinare.

3. Il conguaglio di quanto dovuto a ristoro del totale dei costi sostenuti, avverrà annualmente in occasione dell'invio del "*Rendiconto annuale dei costi sostenuti*", prevedendosi che, entro 60 giorni, le somme da conguagliare dovranno essere liquidate alla parte creditrice, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

4. Qualora la Provincia necessiti di chiarimenti relativamente al "*Rendiconto annuale dei costi sostenuti*", il predetto termine potrà essere sospeso, su richiesta della Provincia, fino all'arrivo dei chiarimenti richiesti, anche mediante produzione della documentazione pertinente.

5. La Provincia potrà tuttavia richiedere in qualsiasi momento una situazione provvisoria dei costi sostenuti e/o stimati, ed M&P si impegna a comunicare tali dati entro 30 giorni. La Provincia si riserva la facoltà di richiedere ogni informazione e/o documentazione contabile a corredo delle spese sostenute, riferita a specifiche voci di costo.

6. In vigenza di accordo, l'eventuale credito a favore della Provincia che dovesse risultare dopo la ricezione del "*Rendiconto annuale dei costi sostenuti*" potrà costituire acconto per l'attività svolta da M&P nel primo trimestre utile, a scalare dalla somma di cui al comma 2.

7. A conclusione dell'accordo, ogni conguaglio dovrà essere effettuato mediante liquidazione dell'importo, con le modalità sopra indicate, fatta salva ogni eventuale diversa disposizione dirigenziale, che dovrà comunque avvenire con atto formale.

### **CAPO III – ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 14 – Tavolo tecnico di verifica regionale**

1. La M&P parteciperà agli incontri con la Provincia, con le Associazioni di Categoria e quelle dei Consumatori e si impegna a partecipare alle riunioni periodicamente organizzate dal Dirigente della struttura organizzativa regionale competente, come previsto dall'art. 15 della L.R. 19/2015, per discutere eventuali problematiche sorte nell'applicazione di questa legge, per:

- monitorare nel tempo i costi di manutenzione e controllo degli impianti termici;
- definire e analizzare i contenuti della relazione biennale di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 19/2015;
- valutare l'applicazione di eventuali accordi operativi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge;
- valutare eventuali modifiche da apportare alla normativa.

2. La M&P dovrà trasmettere alla Giunta Regionale con le modalità e tempistiche stabilite dalla stessa, e per conoscenza alla Provincia, una relazione sui controlli e le eventuali azioni promozionali effettuate.

#### **Art. 15 - Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione**

1. Le Parti costituiscono, quale forma di consultazione permanente e di coordinamento tra loro nel periodo di durata dell'accordo, apposito Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione, composto da un rappresentante della Provincia nonché da un rappresentante della M&P.
2. Il Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi e comunque ogni qualvolta una delle Parti ne faccia richiesta, con comunicazione da inviare almeno sette giorni prima della data indicata dalla medesima Parte richiedente, la quale è tenuta a specificare, nella predetta comunicazione, l'ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione del Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione è comunque disposta in via ordinaria, ai sensi del comma primo del presente articolo, dal rappresentante della M&P, con apposita comunicazione recante l'ordine del giorno e la data di seduta, con almeno sette giorni di preavviso. In via straordinaria, verrà convocata dalla Parte che ne fa specifica richiesta, con le medesime modalità.

#### **Art. 16 - Procedura di preavviso di eventuale azione.**

1. Le Parti concordano comunque sull'opportunità che le medesime, prima di promuovere in sede giurisdizionale qualsivoglia azione a tutela delle rispettive pretese, ricerchino ulteriormente una preventiva composizione di tali pretese.
2. Le Parti si impegnano, pertanto, ad osservare la procedura di preavviso di azione, regolata nei termini che seguono:
  - 2.1. la Parte che intende proporre in sede giurisdizionale (c.d. "*parte rivendicante*") una o più azioni nei confronti dell'altra Parte (c.d. "*parte intimata*") deve comunicarne l'intenzione a quest'ultima (c.d. "*preavviso di azione*");
  - 2.2. il "*preavviso di azione*", sottoscritto dal legale rappresentante della parte rivendicante ovvero di ogni altro soggetto munito di poteri dalla "*parte rivendicante*", è spedita a mezzo PEC alla "*parte intimata*";
  - 2.3. il "*preavviso di azione*" deve precisare i contenuti della pretesa, ivi inclusa la quantificazione di quest'ultima se formulata per equivalente in denaro, nonché deve indicare l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento di tali contenuti;
  - 2.4. la "*parte intimata*", entro trenta giorni dal ricevimento del "*preavviso di azione*", può comunicare le proprie osservazioni alla "*parte rivendicante*" nonché convocare quest'ultima in apposita occasione di incontro per la disamina di quanto oggetto di rivendicazione e delle possibilità di raggiungimento di intesa conciliativa con valore di transazione generale di ogni rapporto controverso;
  - 2.5. la "*parte rivendicante*" e la "*parte intimata*", nel caso di cui al punto che precede, cooperano lealmente tra loro nella fissazione della data di incontro nonché nello svolgimento e conduzione dell'incontro medesimo ai fini dell'effettiva verifica nonché ricerca dei termini possibili di intesa conciliativa con valore di transazione generale di ogni rapporto controverso;

2.6. la “*parte rivendicante*”, decorsi in ogni caso novanta giorni dal ricevimento del “*preavviso di azione*” in assenza di riscontro dalla “*parte intimata*”, è libera di proporre in sede giurisdizionale le azioni di tutela ritenute opportune.

3. L’inosservanza della procedura di cui al comma 2 che precede del presente articolo costituisce causa convenzionale di improponibilità della domanda eventualmente dispiegata in sede giurisdizionale.

4. Ove non venga raggiunto l’auspicato componimento, la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto – salva sempre la ricerca di eventuale intesa transattiva tra le Parti – è devoluta all’Autorità Giurisdizionale competente individuata nel Foro di Ancona.

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 17 - Norme finali**

1. La Provincia e la M&P potranno di comune accordo apportare tutte le modifiche al presente disciplinare che si rendessero necessarie al fine di migliorarne e renderne più efficace il contenuto e contemporaneamente soddisfare eventuali esigenze e/o richieste degli utenti.

2. Le proposte di modifica di cui al precedente comma 1° verranno formulate – dalla parte che vi ha interesse – in esito alla riunione del Comitato di cui all’art. 15 che precede.

### **Art. 18 - Durata dell’affidamento**

1. Il presente disciplinare, avrà validità ed efficacia a decorrere dalla data del 1° aprile 2022 e negli stessi termini di cui all’art. 5, comma 1, dell’accordo.

2. Per tutto quanto non contemplato agli atti e provvedimenti di proroga del servizio richiamati in premessa, il presente disciplinare trova altresì applicazione ai fini di disciplina del periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2022.

### **Art. 19 – Penalità**

1. In caso di ritardata trasmissione dei rapporti di prova da parte di M&P rispetto ai termini stabiliti all’art. 6, comma 2, del presente disciplinare, senza giustificato motivo, si applicherà una penale di € 20,00 (venti) per ogni giorno di ritardo.

2. L’importo sarà recuperato in occasione della prima liquidazione utile.

### **Art. 20 – Ipotesi di risoluzione del presente accordo.**

1. Costituisce grave inadempimento – idoneo a legittimare una delle parti alla risoluzione del presente accordo – la violazione degli obblighi derivanti dal presente disciplinare che determinino lo squilibrio economico in pregiudizio di una delle parti ovvero compromettano in modo significativo lo svolgimento dell’attività in pregiudizio degli utenti.

2. Le parti indicano – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le seguenti ipotesi:

- a) la sospensione arbitraria e non giustificata delle attività in capo alla M&P;
- b) reiterati e non giustificati ritardi, da parte della Provincia, nel ristoro dei costi legittimamente sostenuti dal soggetto esecutore;
- c) inadempienze nei confronti dell'utenza comportanti illeciti di natura penale;
- d) cattiva condotta mediante falsa dichiarazione.

3. Rimane salva per le parti, fermo rimanendo quanto previsto nel comma che segue, la facoltà di agire in giudizio, domandando la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ. ed il relativo risarcimento del danno.

4. Trova comunque applicazione la disciplina in tema di preavviso di azione di cui all'art. 16 che precede del presente disciplinare.

#### **Art. 21 – Carta dei Servizi ed osservanza della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994**

La M&P, a tutela dei consumatori ed utenti dei servizi pubblici locali e a garanzia della qualità, dell'universalità ed dell'economicità delle relative prestazioni, ha adottato la propria "*Carta dei Servizi*", comprensiva della sezione IV "Impianti Termici", consultabile on line, sul portale Trasparenza della società - sezione Servizi erogati.

#### **Art. 22 – Trattamento dei dati personali**

1. Con riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), per l'intera durata dell'accordo di partenariato ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 sottoscritto in pari data del presente relativo disciplinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del citato Regolamento, M&P è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per conto della Provincia, che resta Titolare del trattamento. Tale designazione, i cui termini sono disciplinati in Appendice al presente disciplinare, acquista piena efficacia all'atto della sua sottoscrizione.

2. I dati trattati in relazione all'oggetto del presente disciplinare sono strettamente attinenti alla competenza in materia di impianti termici che la normativa di riferimento attribuisce alla Provincia.

3. La M&P si impegna ad utilizzare i dati personali degli utenti esclusivamente ai fini dell'applicazione della presente disciplinare garantendo il rispetto e la tutela dei predetti dati così come previsto dalle leggi in materia.

#### **Art. 23 - Spese**

Sono a carico di M&P le spese di bollo del presente disciplinare, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, tutte senza diritto di rivalsa compresa la registrazione che si chiede venga fatta solo in caso d'uso.

## **Art. 24 - Foro competente**

1. Per tutte le controversie nascenti dal presente disciplinare è competente esclusivamente il Foro di Ancona.
2. Rimangono salve le competenze stabilite per legge ed altresì rimangono salve le previsioni che stabiliscono la specifica devoluzione della controversia ad altre Autorità Giurisdizionali munite di giurisdizione.

### **Letto, confermato e sottoscritto.**

Il presente atto è sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

M&P Mobilità & Parcheggio S.p.A.  
L'Amministratore unico  
Dott. Erminio Copparo

Provincia di Ancona  
La Responsabile P.O. dell'Area Ambiente - Settore IV  
Dott.ssa Antonella Fuselli

---

## **Appendice**

### **Atto di designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 9, comma 1, del Regolamento provinciale disciplinante ruoli e responsabilità in merito alla protezione e libera circolazione dei dati personali, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 193 del 19/12/2019

**CONSIDERATO** che l'attività in materia di impianti termici ex L.R. 19/2015, oggetto del Disciplinare (di seguito "disciplinare"), Allegato all'Accordo di partenariato pubblico ex at. 5 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 comporta o può comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento") nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

**VISTO**, in particolare, l'art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del trattamento come "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]*" e visto altresì l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento ne "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*";



**VISTO** l'art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui *“qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;

**CONSIDERATA** l'idoneità, valutata alla luce delle attività e dei rapporti già intercorsi tra la Provincia di Ancona, in qualità di autorità competente, e il soggetto esecutore, rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato;

la **Provincia di Ancona** in qualità di autorità competente

con sede legale in Ancona, Strada di Passo Varano, 19/A, cod. fisc.: 00369930425, in persona del Dirigente del Settore IV o suo delegato, in qualità di firmatario e nell'esercizio delle funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali con riferimento alle attività oggetto del disciplinare,

designa la **M&P Mobilità e & Parcheggi S.p.A.**, in qualità di soggetto esecutore

in persona del suo Legale Rappresentante - che accetta - quale **Responsabile esterno del trattamento dei dati personali**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con riferimento alle attività di cui al disciplinare, di cui la presente appendice costituisce integrazione.

Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività oggetto del disciplinare.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- **Oggetto:** funzioni di accertamento e di ispezione degli impianti termici e di quelle ad esse connesse, nei comuni del territorio provinciale fino a 40.000 abitanti, in cui Provincia è Autorità competente;
- **Durata:** dal 01/01/2021 al 31/12/2028 compresi del periodo di prosecuzione tecnica dell'accordo precedente (8 anni);
- **Finalità:** esecuzione delle attività indicate nell'art. 3 del disciplinare;
- **Categorie di dati personali e di interessati:** i dati personali anche incidentalmente trattati per l'esecuzione dei compiti derivanti dal disciplinare.

Per l'esecuzione del disciplinare e per le attività in esso disciplinate, si impegna nei confronti del Titolare a:

1. trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Codice, dal Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante

in materia di protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

2. garantire che i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e, in ogni caso, che abbiano ricevuto la formazione necessaria.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente appendice, si fa riferimento alla normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché al disciplinare.